



Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori di beni e servizi di Fondimpresa

Prima approvazione CdA del 14/12/2022

(aggiornamento CdA del 19/07/2023)

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
3. SOGGETTI AMMESSI	4
4. CLASSI DI IMPORTO	5
5. DOMANDA DI ISCRIZIONE.....	5
6. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE	5
7. DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE.....	6
8. AMMISSIONE ALL'ALBO.....	6
9. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE.....	7
10. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	8
11. MODIFICA REGOLAMENTO.....	8
12. CONTROVERSIE	9
13. DISPOSIZIONI FINALI	9

1. PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'elenco di operatori economici di Fondimpresa (denominato "Albo Fornitori di beni e servizi", in seguito più semplicemente "Albo Fornitori" ovvero "Albo") per l'affidamento di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Il presente regolamento intende configurare l'elenco degli operatori economici quale strumento idoneo a garantire l'applicazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione come richiamati nella comunicazione interpretativa della commissione europea del 23.06.2006 e dal codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023, art. 48, comma 1 – che rinvia ai principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice – e art. 49, comma 1) ed assicurare, altresì, la pubblicità dell'attività negoziale di Fondimpresa.
3. L'Albo Fornitori tiene conto del fatto che Fondimpresa impronta la propria condotta nei rapporti con gli operatori economici a principi di trasparenza, eguaglianza, lealtà di comportamento e tale condotta regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che Fondimpresa assume nei confronti degli interlocutori o portatori di interesse e con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell'ambito dello svolgimento della propria attività istituzionale.
4. L'Albo Fornitori è gestito mediante la piattaforma di e-procurement. Sul sito informatico di Fondimpresa viene creato un apposito link nella sezione "Fondo trasparente" che indirizza gli operatori economici al portale di accesso all'Albo Fornitori.
5. Gli operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori sono distinti per classi di importo indicate nel successivo art. 4, per categorie ed eventuali sottocategorie merceologiche previste nella piattaforma e-procurement.
6. L'Albo Fornitori presenta carattere aperto. Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale richiesti da Fondimpresa nel presente Regolamento possono ottenere l'iscrizione in qualsiasi momento.
7. L'Albo Fornitori verrà utilizzato per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e/o servizi necessari allo svolgimento dell'attività di Fondimpresa in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 e 49 del D. Lgs. n. 36/2023.
8. Gli operatori economici iscritti nell'elenco delle medesime categorie e/o sottocategorie merceologiche nonché nella medesima classe di importo possono essere selezionati per l'invito alle procedure con criterio rotativo seguendo l'ordine di iscrizione ovvero criteri diversi scelti da Fondimpresa nel rispetto del principio di rotazione. Gli operatori economici iscritti a classi superiori possono partecipare alle procedure di affidamento relative alle classi di minore importo.
9. Per forniture di beni o di servizi di importo inferiore ad euro 140.000,00 è data facoltà a Fondimpresa, nel rispetto del principio di rotazione, secondo l'ordine di iscrizione progressiva, ovvero criteri diversi scelti da Fondimpresa nel rispetto del principio di rotazione, di interpellare un unico operatore economico iscritto nell'elenco scelto a prescindere dal criterio di cui al precedente comma sulla base di ragioni di opportunità e convenienza. Purché si assicuri la scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell'elenco sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto da Codice dei contratti pubblici o dal Regolamento interno per l'acquisizione di beni o servizi ovvero ritenuto comunque non idoneo dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) ad assicurare una sufficiente concorrenza, lo stesso RUP può integrare l'elenco degli operatori economici da invitare mediante altri operatori economici individuati anche attraverso indagini di mercato.
11. Fondimpresa si riserva la facoltà di procedere con l'affidamento diretto in caso di servizi o forniture espletati da operatori economici che operano in condizioni di diritto esclusivo.
12. L'iscrizione nell'Albo Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure di acquisto attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti.

13. L'iscrizione all'Albo Fornitori non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto.

14. Fondimpresa si riserva la facoltà di individuare altri operatori economici da invitare non iscritti all'Albo, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene o quando per la categoria merceologica richiesta non risultino operatori economici iscritti all'Albo o siano insufficienti.

15. L'ufficio aziendale deputato alla direzione, gestione e aggiornamento dell'Albo Fornitori di beni e servizi di Fondimpresa è l'Unità Gare e Contratti di Fondimpresa, in seguito denominato più brevemente "Ufficio".

16. Il D.Lgs. 36/2023 è denominato più semplicemente "Codice".

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Albo Fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per gli affidamenti di forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 50 comma 1 del Codice.

2. L'iscrizione all'Albo Fornitori ha una durata biennale dal momento dell'iscrizione al termine della quale deve essere rinnovata l'iscrizione.

3. All'interno dell'Albo Fornitori gli operatori economici sono classificati per categorie ed eventualmente sottocategorie merceologiche nonché per classi di importo, che identificano l'ambito di fornitura dei beni e/o servizi per la quale l'operatore economico si propone. Un operatore economico si può proporre per più categorie di fornitura dei beni e/o servizi, coerentemente con il proprio oggetto sociale.

4. Fondimpresa si riserva di istituire l'Albo Fornitori solo per alcune delle categorie e/o sottocategorie merceologiche.

3. SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422 /1909 e s.m.i. del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) società tra professionisti;

e) liberi professionisti singoli o associati.

2. I soggetti iscrivibili all'Albo Fornitori sono classificati in categorie e sottocategorie secondo le previsioni indicate nella piattaforma e-procurement, predisposte in relazione alla tipologia di beni e servizi oggetto della propria attività al fine di rendere più agevole a Fondimpresa l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

3. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono peraltro costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede pertanto all'assegnazione di punteggi. Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la

volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori senza la costituzione di alcun vincolo in capo a Fondimpresa.

4. CLASSI DI IMPORTO

1. Gli operatori economici prestatori di servizi e fornitori di beni sono iscritti per categorie e/o sottocategorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

2. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- Classe 1 fino a € 139.999,99 ovvero fino alla soglia prevista per la procedura in affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice;
- Classe 2 da € 140.000,00 fino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, Codice.

5. DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici devono presentare a Fondimpresa apposita domanda, precisando le categorie e/o sottocategorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

2. I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria o sottocategoria merceologica;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria o sottocategoria merceologica a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria o sottocategoria merceologica quale componente di più consorzi;
- all'interno della stessa classe e categoria o sottocategoria merceologica non possono essere presenti soggetti fra i quali vi è un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 o comunque un collegamento sostanziale tale da determinare la sussistenza di un unico centro decisionale.

3. Ai sensi del successivo art. 7, è consentita l'iscrizione da parte del medesimo soggetto a diverse categorie e/o sottocategorie merceologiche.

4. Qualora i soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, Fondimpresa provvederà al rigetto della domanda di iscrizione.

5. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

6. La domanda di iscrizione avviene tramite la piattaforma telematica di e-procurement di Fondimpresa presente presso il sito web di Fondimpresa sezione "Fondo trasparente", corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7.

6. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici indicati al precedente art. 3 che richiedono l'iscrizione all'Albo dei Fornitori di Fondimpresa devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- iscrizione alla camera di commercio per attività attinenti alla categoria o sottocategoria merceologica di iscrizione, ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti uffici professionali (dove applicabile);
- insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dagli artt. 94 e 95 Codice nei confronti del concorrente e, ove previsto dal Codice, anche di tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3 del Codice;
- iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

2. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.
3. Fondimpresa, qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere, nell'ambito delle procedure di affidamento, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 100 del Codice.

7. DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

1. L'invio della richiesta di iscrizione all'Albo da parte dell'operatore economico, comporta l'integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nel presente documento.
2. In riferimento al sistema di classificazione delle categorie merceologiche, ai fini dell'iscrizione all'Albo sono considerate valide esclusivamente le categorie e le sottocategorie merceologiche fornite da Fondimpresa tramite la piattaforma di e-procurement.
3. L'operatore economico può chiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie e/o sottocategorie merceologiche.
4. La richiesta di iscrizione dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:
 - a) domanda di iscrizione all'Albo Fornitori con indicazione specifica delle classi di importo e delle categorie e/o delle sottocategorie merceologiche di forniture di beni e/o servizi per i quali si richiede l'iscrizione;
 - b) presente regolamento firmato digitalmente per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
 - c) certificato di iscrizione delle imprese alla CC.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione attestante l'attività specifica per la quale l'operatore economico richiede l'iscrizione ovvero una visura camerale aggiornata di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione. In alternativa potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 riportante i medesimi dati sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
 - d) c.d. documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 91 del Codice, reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Linee Guida n. 3 del 18 luglio 2016 (v. G.U.R.I. – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016) ed attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice. Tale DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente da un soggetto con idonei poteri di rappresentanza come emersi dal documento di cui al punto c) precedente oppure allegando al DGUE idonea documentazione attestante tali poteri di rappresentanza. La dichiarazione deve essere resa, ove previsto dal Codice, anche con riferimento a tutti i soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati. È quindi necessario che si produca l'elencazione nominativa dei soggetti cui deve intendersi riferita la dichiarazione sostitutiva resa;
 - e) iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi. Nel caso di attività che richiedono autorizzazioni ai sensi dell'art. 100, comma 9, lett. a) del Codice possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente.

8. AMMISSIONE ALL'ALBO

1. Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla verifica da parte di Fondimpresa, che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata. Il procedimento di iscrizione è comune per tutti. L'ammissione della domanda di iscrizione ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti verrà comunicata per iscritto tramite la piattaforma e-procurement di Fondimpresa, ovvero tramite PEC, a

ciascun operatore economico. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla previa registrazione sul portale di e-procurement di Fondimpresa.

2. Fondimpresa procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso sia carente anche di uno solo dei requisiti richiesti, fatta salva l'applicazione dell'art. 96 del Codice. Fondimpresa invierà una richiesta di integrazione documentale, tramite la piattaforma e-procurement di Fondimpresa, ovvero tramite PEC, qualora la documentazione presentata sia carente di uno dei requisiti richiesti e/o incompleta e/o inesatta ovvero in tutti i casi in cui sia necessaria una richiesta di chiarimento e/o integrazione documentale.

3. Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata ovvero partecipare in due o più consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria pena il rigetto di tutte le domande presentate.

4. Fondimpresa provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo della documentazione in piattaforma di e-procurement di Fondimpresa.

5. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

6. Fondimpresa, entro 60 giorni a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione. Qualora Fondimpresa ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro 60 giorni dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà l'operatore economico richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

7. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene rigettato, previa motivazione scritta agli interessati. In ogni caso, a seguito del rigetto per documentazione incompleta o inesatta, sarà comunque possibile inviare nuovamente la domanda di iscrizione all'Albo.

8. A seguito dell'invito ad una procedura di affidamento, l'idoneità dell'operatore economico è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati nella richiesta di iscrizione all'Albo.

9. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

1. Fondimpresa può disporre la sospensione dell'operatore economico dall'Albo allorché l'operatore economico interessato stesso risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente Regolamento nonché nell'esecuzione della fornitura e/o del servizio affidatogli.

2. La sospensione può essere revocata qualora Fondimpresa accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

3. Costituiscono cause di cancellazione dall'Albo il verificarsi di anche una soltanto delle seguenti circostanze:

- mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese, secondo le modalità previste nel presente documento;
- qualora dalle verifiche eseguite, non risulti confermato il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall'operatore economico, fatto salvo l'art. 96 del Codice;
- in caso di accertata grave inadempienza contrattuale e/o di accertata irregolarità nella fase di partecipazione alle procedure e/o non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati e delle informazioni fornite;
- richiesta di cancellazione fatta dall'operatore economico;
- cessata attività;
- in assenza di risposta nei termini previsti alla richiesta di aggiornamento;
- nessuna offerta presentata a seguito di tre inviti in un biennio.

4. Fondimpresa si riserva, in ogni caso ed in ogni momento, la facoltà di richiedere chiarimenti ed effettuare controlli e verifiche, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di richiesta di iscrizione all'Albo.
5. L'operatore economico già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie merceologiche o classi d'importo.
6. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie e/o sottocategorie merceologiche e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.
7. Nel caso di estensione dell'iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui al precedente art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie e/o sottocategorie di specializzazione.

10. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. La procedura disciplinata dal presente Regolamento e i trattamenti di dati personali alla stessa correlati - quali ad esempio quelli del legale rappresentante o procuratore del fornitore e dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 - sono condotti nel rispetto dei principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. In proposito, Fondimpresa comunica che i dati personali forniti saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata, con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, esclusivamente per l'esecuzione delle procedure previste dal presente documento. Il mancato conferimento dei dati determina l'impossibilità di essere iscritti all'Albo.
2. Il Titolare del trattamento è Fondimpresa, Via dei Villini, 3/A – Roma. A sua volta Fondimpresa ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, noto anche con l'acronimo DPO – Data Protection Officer), contattabile all'indirizzo email dpo@fondimpresa.it.
3. In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati possono rivolgersi a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, per chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi od opporsi al loro trattamento, per chiedere la limitazione del trattamento nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo dpo@fondimpresa.it.
4. Ai sensi della Normativa Applicabile, gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le competenti sedi giudiziarie, qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente.
5. L'informativa completa per i fornitori sul trattamento dei dati personali operato da Fondimpresa è disponibile nella sezione 'Privacy' del sito www.fondimpresa.it.

11. MODIFICA REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento sarà modificato/adeguato al verificarsi di eventuali modifiche della vigente normativa in materia.
2. È, in ogni caso, facoltà di Fondimpresa modificare il contenuto del presente Regolamento dandone comunicazione agli iscritti.

12. CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Regolamento, che non potesse essere risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

13. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa e trova applicazione dal 1° luglio 2023.